

# STUDIO ASSOCIATO

**Rag. Franco Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Dott. Franca Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Rag. Giovanni Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Rag. Raffaele Triggiani**

COMMERCIALISTA-REVISORE CONTABILE

**Rag. Stefano Dani**

COMMERCIALISTA-REVISORE CONTABILE

3 dicembre 2007

## **Circolare flash n° 13/2007**

Oggetto: Decreto Flussi 2007

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 279 del 30 novembre 2007 il D.C.P.M. relativo ai Flussi 2007 per la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2007. Pertanto, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri non comunitari, entro una quota massima di 170.000 unità da ripartire tra le Regioni e le Province autonome a cura del Ministero della Solidarietà sociale.

Nell'ambito della quota suddetta:

1. sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale, 47.100 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, così ripartiti:
  - a) 4.500 cittadini albanesi;
  - b) 1.000 cittadini algerini;
  - c) 3.000 cittadini del Bangladesh;
  - d) 8.000 cittadini egiziani;
  - e) 5.000 cittadini filippini;
  - f) 1.000 cittadini ghanesi;
  - g) 4.500 cittadini marocchini;
  - h) 6.500 cittadini moldavi;
  - i) 1.500 cittadini nigeriani;
  - l) 1.000 cittadini pakistani;
  - m) 1.000 cittadini senegalesi;
  - n) 100 cittadini somali;
  - o) 3.500 cittadini dello Sri Lanka;
  - p) 4.000 cittadini tunisini;
  - q) 2.500 cittadini di altri Paesi non appartenenti all'Unione europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione.
2. per motivi di lavoro subordinato non stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero provenienti dai Paesi non compresi nell'elenco precedente entro una quota di 110.900 unità così ripartite:
  - a) 65.000 ingressi per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona;
  - b) 14.200 ingressi per il settore edile;
  - c) 1.000 ingressi per dirigenti o personale altamente qualificato;
  - d) 500 ingressi per conducenti, muniti di patente europea, per il settore dell'autotrasporto e della movimentazione di merci;

- e) 200 ingressi per il settore della pesca marittima;
- f) 30.000 ingressi per i restanti settori produttivi.

3. è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:

- a) 3.000 permessi di soggiorno per studio;
- b) 2.500 permessi di soggiorno per tirocinio;
- c) 1.500 permessi di soggiorno per lavoro stagionale.

4. è riservata una quota di 1.500 ingressi ai cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato i programmi di formazione e di istruzione nel Paese di origine ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In caso di esaurimento della predetta quota, sono ammessi ulteriori ingressi sulla base di effettive richieste di lavoratori formati ai sensi del citato articolo 23 e dell'articolo 34 del Dpr 31 agosto 1999, n. 394.

5. è consentito l'ingresso di 3.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, per motivi di lavoro autonomo, appartenenti alle seguenti categorie: ricercatori, imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia italiana, liberi professionisti, soci e amministratori di società non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati.

6. sono ammesse, sino a un massimo di 1.500 unità, le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.

7. sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, entro una quota di 500 unità, lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay e Venezuela, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina, Uruguay e Venezuela.

**I termini per la presentazione delle domande** ai sensi del decreto decorrono:

- a) per i lavoratori provenienti dai Paesi indicati al punto 1, dalle ore 8.00 del 15 dicembre 2007;
- b) per i lavoratori provenienti dai Paesi diversi da quelli indicati al punto 1:
  - 1) dalle ore 8.00 del 18 dicembre 2007, per il settore del lavoro domestico e di assistenza alla persona;
  - 2) dalle ore 8.00 del 21 dicembre, per tutti i restanti settori.

La nuova procedura per la richiesta di nulla osta al lavoro è contenuta in una circolare emanata in data 13 novembre, n. 23. Per maggiori chiarimenti il Ministero ha pubblicato un **manuale** e previsto l'attivazione di un servizio di informazioni sul sito, raggiungibile tramite le mail registrate.

La procedura prevede l'invio tramite personal computer, attraverso una serie di operazioni quali:

### **1. Registrazione sul sistema**

Per poter accedere alla procedura on-line di richiesta dei moduli da compilare, è necessario che l'utente effettui una registrazione sul sito web del servizio di inoltro telematico delle domande [www.interno.it](http://www.interno.it)

Per effettuare la registrazione è richiesto un indirizzo di posta elettronica valido e funzionante. La registrazione è gratuita.

### **2. Richiesta del modulo**

L'utente registrato, è abilitato ad accedere all'area di richiesta dei moduli di domanda. Sulla base delle richieste effettuate, il sistema provvede a generare, in formato elettronico, il modello da compilare. Per scaricare il modulo sarà necessario indicare alcuni dati relativi al datore di lavoro e la località in cui sarà impiegato il lavoratore, al fine di individuare lo Sportello Unico competente al rilascio del nulla osta.

### **3. Salvataggio del modulo sul proprio personal computer**

Il modulo generato dal sistema deve essere salvato dall'utente sul proprio personal computer. Una specifica area del sito web consente di accedere all'elenco dei moduli generati per effettuarne il relativo download.

### **4. Installazione del programma per la compilazione delle domande sul proprio personal computer**

Per la compilazione del modulo precedentemente salvato, è necessario utilizzare uno specifico programma disponibile sul sito web. Il programma deve essere scaricato ed installato sul proprio personal computer.

## 5. Compilazione del modulo

Attraverso il programma installato, l'utente è in grado di procedere alla compilazione del modulo, inserendo i dati richiesti. Guide di contesto e strumenti di verifica dei dati immessi sono di supporto all'utente durante tutta la procedura di compilazione. In questa fase non è necessario che il proprio PC sia connesso ad internet.

**I campi relativi ai dati indicati in fase di richiesta non saranno modificabili.**

**Attenzione: tutti i campi obbligatori andranno compilati, altrimenti il sistema non permetterà la ricezione del modulo!**

## 6. Invio del modulo compilato

Tramite il programma di compilazione, è possibile inviare i moduli, correttamente completati, al servizio di inoltra telematico delle domande.

L'operazione viene effettuata tramite il programma utilizzato per la compilazione delle domande.

Per effettuare l'invio, è necessario che il proprio personal computer sia connesso ad internet.

L'utente riceverà una mail di risposta recante conferma della spedizione e ora d'arrivo. Attraverso il sito sarà possibile poi avere conferma della/e domande inviata/e.

### La procedura per il rilascio del nulla osta

Per quanto riguarda la gestione delle procedure, la circolare informa che il rilascio del nulla osta è stato semplificato e sottolinea che **"Il sistema di gestione delle procedure è stato ristrutturato e semplificato per il rilascio dei nulla osta nel rispetto dei termini previsti dalle vigenti disposizioni"**, che, ricordiamo, prevedono **40 giorni** di tempo per il rilascio del nulla osta all'ingresso in caso di domanda per **lavoro subordinato** e **120 per il lavoro autonomo**.

### Il rilascio del nulla osta

Come avveniva in passato, con il nulla osta inviato dal datore di lavoro lo straniero si dovrà recare alla ambasciata per il ritiro del visto e all'ingresso in Italia dovrà recarsi allo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e la richiesta di permesso.

Al momento della sottoscrizione del contratto la circolare al punto V intitolato *L'incontro con lo straniero* prevede la somministrazione facoltativa di un questionario, oltre che la consegna della carta dei valori.

Diversa la situazione per l'ingresso per lavoro autonomo che prevede invece la verifica di determinati requisiti di cui all'art. 26 comma 2: risorse adeguate per l'esercizio dell'attività, requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola attività, compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri; attestazione dell'autorità competente che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'esercizio dell'attività che lo straniero intende svolgere.

Per queste verifiche e per il rilascio del nulla osta la normativa prevede un tempo di 120 giorni.

La circolare informa infine che sono in via di definizione protocolli di intesa con le associazioni che hanno offerto la loro disponibilità a fornire assistenza per la compilazione del modulo.

**Oggi è stato sottoscritto il protocollo d'intesa che consente ai Consulenti del lavoro l'invio on line di un numero illimitato di domande d'ingresso di extracomunitari.**